



SERVIZIO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO (RRA)

La legge 257 del 27 marzo 1992 **non prevede l'obbligo di rimozione** delle strutture in amianto già edificate, ma vieta di fabbricarne di nuove. A fare la differenza, infatti, sono la manutenzione e il monitoraggio delle situazioni in cui questo minerale è già presente: quando si deteriora, esso rilascia nell'aria fibre nocive, se inalate dall'uomo.

Non a caso, la norma impone la segnalazione all'ASL della presenza di amianto e la relativa valutazione dei rischi. Quindi, salvo rari casi, **quando vengono individuati MCA** in un edificio, non scatta in automatico l'obbligo di bonifica, ma andranno identificate le misure di prevenzione più idonee alla situazione. Ad essere obbligatoria, è la **nomina del Responsabile del Rischio Amianto**, disciplinata dal DM del 6 settembre 1994.

Il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che si svolge in un edificio contenente amianto, è tenuto a designare una figura specifica, ovvero appunto il **Responsabile del Rischio Amianto**.

La nostra società (**avente 18 anni di esperienza nel settore**) mette a disposizione dei clienti i seguenti servizi:

- **coordiniamo le attività di manutenzione che riguardano i MCA e che supportiamo il proprietario nelle seguenti attività:**
 - **tenere** idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA (materiali contenente amianto);
 - **garantire** il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA);
 - **fornire** agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.

Per avere maggiori informazioni e /o richiedere un preventivo, potete contattarci ai seguenti recapiti:

- **tel_06/41.21.88.40**
- **cell_347.26.26.353**
- **e - mail: info@grammaldomazziotti.it**

potete anche visitare il nostro internet: **grammaldomazziotti.it**

